

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Procedimenti di nunciazione, fase di natura cautelare e fase di merito: l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non è ricorribile per cassazione**

*I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata; pertanto va confermato che non è ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex [art. 669 terdecies c.p.c.](#), avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.*

### Massime rilevanti

Per il principio qui ribadito si veda [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.3.2015, n. 4904](#): *Nei procedimenti di nunciazione, sia per denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., sia per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., possono individuarsi due distinte fasi. Alla prima, di natura cautelare, segue una seconda e distinta fase di merito. Nella prima fase il Giudice, con l'ordinanza di rigetto o d'accoglimento della denuncia, non emette disposizioni per la trattazione della causa nel merito, vertendosi in una fase del giudizio finalizzata unicamente all'ottenimento, in via preliminare, delle misure immediate più opportune per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento*

*della pretesa cautelare. Pertanto, l'ordinanza di rigetto del reclamo sollevato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. possiede i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri dell'ordinanza cautelare reclamata, essendo l'impugnazione de qua funzionale unicamente all'eventuale sostituzione della decisione di concessione o di rigetto della misura cautelare invocata. Va quindi affermata l'inammissibilità del ricorso avverso le ordinanze adottate dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria.*

## **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.10.2016, n. 19791**

*...omissis...*

Il ricorso dell'Agenzia del demanio (ora Agenzia delle entrate) va giudicato inammissibile, in quanto proposto nei confronti di una ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..

Al riguardo va sottolineato che, con l'ordinanza n. 4904/15, questa Corte ha già chiarito che i procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata; e che, pertanto, non è ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.

Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da detto orientamento, nè il provvedimento impugnato presenta specifiche caratteristiche che inducano a qualificarlo come sentenza in senso sostanziale.

A prescindere dal rilievo, di per se stesso tranciante, che anche in tale ultima ipotesi il ricorso per cassazione risulterebbe inammissibile, perchè l'impugnativa contro detto provvedimento andrebbe allora individuata nell'appello e non nel ricorso per cassazione, va comunque sottolineato che il fatto che l'ordinanza impugnata abbia regolato le spese dei due gradi della fase cautelare e non abbia assegnato termini per la fissazione del giudizio di merito risulta coerente con il disposto dell'art. 669 octies c.p.c., commi 6 e 7, come novellati dal D.L. n. 35 del 2005 e dalla L. n. 69 del 2009 (il richiamo della difesa erariale al precedente di questa Corte n. 7076/04 risulta dunque non pertinente, trattandosi di pronuncia superata dalla successiva evoluzione normativa).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.